

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 135

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Vibo Valentia. Proroga del servizio.

L'anno duemiladiciassette (2017) il giorno 17 (diciassette) del mese di Gennaio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Michele Fratino, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 6 – Ambiente, nominata con Decreto Sindacale n. 9 del 08 luglio 2016, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Comune";

2) l'avv. Sergio Labozzetta (Codice Fiscale: LBZ SRG 76M23 F112R), nato a Melito di Porto Salvo (RC) il 23 agosto 1976 e residente in Reggio Calabria, Via Possidonea, n. 10;

3) il dott. Giuseppe Palumbo (Codice Fiscale: PLM GPP 75L10 H224D), nato a Reggio Calabria il 15 ottobre 1975 e residente in Reggio Calabria, Via Montevergine, n. 14



Delega 15 ottobre 1975 solde



10 luglio 1977

Registrazione
(Dott. Michele Fratino)

i quali dichiarano di intervenire ed agire in questo atto nella loro qualità di Amministratori Giudiziari della Società ASED srl - Azienda Servizi Ecologici e Diversi, con sede legale in Melito di Porto Salvo (RC), via Porto Salvo, 61/63 (codice fiscale e partita IVA 01215350800), sottoposta a sequestro ex art. 321 c.p.p. dal Tribunale di Reggio Calabria Ufficio G.I.P. – G.U.P., nell’ambito del procedimento Proc. n. 2044/2013 R.G.N.R. – D.D.A. – n. 1223/2014 R.I.G.P. – n. 117/2016 R.O.C.C., con provvedimento eseguito in data 21.12.2016.

La Società ASED srl - Azienda Servizi Ecologici e Diversi, iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Reggio di Calabria, con il numero R.E.A. 119305, è l’impresa capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese costituita con la Società mandante a responsabilità limitata “Ecogestioni srl”, con sede in Bagheria (PA), via Luca Giordano, n. 60 (codice fiscale e partita IVA 05070840821), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Palermo, in data 12 aprile 2002, con il numero R.E.A. 233345; giusto raggruppamento temporaneo di imprese e conferimento di mandato speciale con rappresentanza, autenticato nelle firme dal dott. Valerio Tripoli, Notaio in Bagheria (PA), in data 01 dicembre 2015, Rep. n. 17110 – Raccolta n. 10778, registrato a Bagheria (PA) il 02 dicembre 2015 al n. 1831, che si trova allegato sotto la lettera “A”, in formato digitale, al contratto rep. n. 93 del 15 dicembre 2015, per formarne parte integrante e sostanziale, Associazione che, nel prosieguo dell'atto, verrà chiamata anche "Appaltatore".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante





sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con contratto rep. n. 93 stipulato in data 15 dicembre 2015 e registrato a Vibo Valentia il 16 dicembre 2015, al n. 3686, serie 1T, il servizio di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Vibo Valentia è stato affidato all'ATI ASED srl Azienda Servizi Ecologici e Diversi/"Ecogestioni srl", per un periodo di mesi otto e per l'importo complessivo di €. 2.067.689,40 (euro duemilionesessantasettemilaseicentottantanove/40), oltre IVA al 10%;

- che il contratto anzidetto è scaduto il 02 luglio 2016;

- che con contratto rep. n. 127 del 08 agosto 2016, il servizio è stato prorogato per il periodo di mesi 3 (tre), agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale rep. n. 93 del 15 dicembre 2016, per l'importo di €. 775.383,51 (euro settecotasettantacinquemilatrecentoottantatre/51), oltre IVA al 10%

- che, nelle more dell'espletamento di una nuova gara, ed in attesa della costituzione della Comunità d'Ambito Territoriale Ottimale, per come previsto dalla L.R. n. 14/2014 che prevede l'esercizio associato delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti da parte di tutti i comuni della provincia, con determinazione del Dirigente del Settore 6 - Ambiente Manutenzione e Gestione Rifiuti, n. 1193 del 30 settembre 2016, si è ritenuto necessario prorogare il servizio all'Appaltatore, per il periodo di mesi 5 (cinque), con decorrenza dal 03 ottobre 2016 e scadenza 03 marzo 2017 e comunque fino al completamento della procedura di gara che è stata contestualmente avviata per l'affidamento del servizio per un periodo di tre



anni;

- che la proroga di detto servizio, per come previsto dall'art. 75 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è possibile in quanto era già prevista nei documenti di gara iniziali, in modo particolare nell'articolo 4 del contratto principale rep. n. 93 del 15 dicembre 2015 e nell'articolo 3 del Capitolato Speciale d'Appalto;

- che l'Appaltatore ha comunicato, con nota del 23 settembre 2016, la propria volontà a rispettare quanto previsto nel contratto principale rep. n. 93/2015 e continuare il servizio agli stessi patti, prezzi e condizioni in esso riportati, fatta eccezione per il riconoscimento degli oneri aggiuntivi, non previsti nel citato contratto, dei turni domenicali e del lavoro notturno, per come stabilito dall'art. 106, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che i servizi non previsti nel capitolato speciale d'appalto sono:

a) raccolta domenicale dei rifiuti;

b) oneri e compensi per il pagamento dello straordinario per lavoro notturno;

c) pulizia straordinaria, comprensiva di taglio erba e potatura degli alberi nelle strade e viali di accesso ai cimiteri;

- che la somma necessaria per la proroga del servizio in parola, per il periodo di cinque mesi e comunque fino al completamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio per un periodo di tre anni, ammontante ad €. 1.520.536,44 (euro unmilione cinquecentoventimilacinquecentotrenta sei/44) IVA compresa, già registrata con determinazione del Dirigente del Settore 6 – Ambiente n. 976 del 11.08.2016, può essere utilizzata secondo le modalità previste nella determinazione del Settore 6 – Ambiente n. 1193 del

30 settembre 2016;



- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico delle due imprese che costituiscono l'ATI, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- che sia l'impresa capogruppo che l'impresa mandante hanno dichiarato di non rientrare in nessuna delle condizioni di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- che la Prefettura di Reggio Calabria con provvedimento del 23 dicembre 2016 prot. n. 133702 comunicava che, a carico della società ASED SRL, non si rilevano elementi circa eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 così come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. n. 218 del 15 novembre 2012 e dal D.Lgs. n. 153 del 2014;

- che il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva, in attesa che pervengano a questo Comune le informazioni previste dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., richieste, dalla SUA Provinciale, con atto prot. n. 82037 del 13 ottobre 2015, ai sensi dell'art. 91 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nei confronti dell'impresa mandante "Ecogestioni srl" e dei soggetti individuati all'art. 85 del citato D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., nonché dei loro familiari conviventi;

- che è stato richiesto, on line, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa capogruppo "ASED srl", emesso con esito positivo, dalla sede INPS, prot. n. 5009900 con scadenza 18 marzo 2017;



- che è stato richiesto, on line, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'impresa mandante "Ecogestioni srl", emesso con esito positivo, dalla sede INAIL, prot. n. 5244831 con scadenza 02 marzo 2017;

- che sia l'impresa capogruppo che l'impresa mandante hanno dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/99;

- che tutti gli atti sopra citati, se non materialmente allegati, quali parti integranti del presente atto, sono depositati presso il Settore 6 – Ambiente del Comune di Vibo Valentia;



- che in ragione dell'intervenuto sequestro ex art. 321 c.p.p., gli Amministratori Giudiziari hanno richiesto autorizzazione alla sottoscrizione del presente contratto all'autorità giudiziaria che ha adottato la misura cautelare penale in precedenza specificato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 159/2011 (cd. Codice Antimafia) e s.m.i.;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013.



In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevoli delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, l'avv. Sergio Labozzetta ed il dott. Giuseppe Palumbo nella loro qualità di Amministratori Giudiziari dell'impresa capogruppo "ASED s.r.l.", e il sig.



Calogero Raspanti, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa mandante "Ecogestioni s.r.l., hanno dichiarato che le due Società non hanno concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non hanno attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto del predetto Comune nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia. Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Responsabile del Servizio Settore 6 – Ambiente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e l'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto dipendente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 2: Misure anticorruzione e clausole di comportamento.

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2015-2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2015 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a



qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dell'Appaltatore e dei collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 3: Oggetto dell'appalto.

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore, che accetta, la proroga del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Vibo Valentia, agli stessi patti e condizioni del contratto principale rep. n. 93 del 15 dicembre 2015.

ARTICOLO 4: Durata dell'appalto.

L'appalto ha la durata di mesi 5 (cinque), con decorrenza 03 ottobre 2016 e scadenza a compimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio per un periodo di tre anni o in alternativa il 03 marzo 2017.

ARTICOLO 5: Corrispettivo dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, per il periodo innanzi descritto, è fissato in complessivi €. 1.520.536,44 (euro unmilione cinquecentoventimila cinquecentotrentasei/44) IVA al 10% compresa, così suddiviso:

€. 1.382.305,85 (euro unmilione trecento ottantadue mila trecentocinque/85) per costo del servizio;

€. 138.230,59 (euro centotrentottomila duecentotrenta/59) per IVA al 10%, da ripartire nei cinque mesi.

Tale importo è comprensivo dei servizi aggiuntivi e migliorativi pari ad €. 90.000,00 (euro novantamila/00), al netto del ribasso d'asta del 7,17%, oltre IVA al 10%, non previsti nel capitolato speciale d'appalto.

Il canone sopra descritto di €. 1.520.536,44 (euro unmilione cinquecento

ventimilacinquecentotrentasei/44) IVA al 10% compresa, verrà corrisposto all'Appaltatore in rate mensili posticipate, secondo l'art. 17-ter del DPR 633/1972 – split-payment, da liquidare entro 30 giorni dalla presentazione della fattura, ed è così suddiviso:

- €. 914.925,00 (euro novecentoquattordicimilanovecentoventi cinque/00) per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2016;
- €. 605.611,44 (euro seicentocinquemilaseicentoundici/44) per i mesi di gennaio e febbraio 2017.

Il prezzo di aggiudicazione dei servizi del presente appalto, è assoggettato alla revisione obbligatoria prevista dall'art. 106 del D. Lgs 50/2016.


Per eventuali ritardi nei pagamenti, saranno applicati gli interessi moratori, ai sensi del D.Lgs. del 09 Ottobre 2002, n. 231.

Prima della presentazione della fattura mensile l'Appaltatore dovrà presentare tra il decimo e il quindicesimo giorno una pre-fattura di accompagnamento e di autocertificazione contenente l'elencazione dettagliata dei servizi svolti nel mese precedente e della percentuale di raccolta differenziata raggiunta.

Tale documentazione dovrà essere vagliata dall'Ufficio Comunale competente del servizio Ambiente, che verificherà l'avvenuto adempimento alle disposizioni previste nel contratto e alle norme del Capitolato ed entro il quindicesimo giorno dalla ricezione di tale documentazione, apporrà il proprio visto con eventuali riserve e/o penalità da applicare.

Successivamente a tali adempimenti, l'Appaltatore potrà emettere la fattura relativa al canone mensile già decurtata da eventuali penalità.

Il canone comprende gli oneri relativi alla raccolta, al trasporto e al



conferimento/scarico presso gli impianti autorizzati e/o le piattaforme di recupero dei rifiuti raccolti oggetto d'appalto.

ARTICOLO 6: Tracciabilità dei flussi finanziari:

a) l'Appaltatore espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di Banche o di Poste S.p.A. - A tal fine la stazione Appaltante provvederà a comunicare all'Appaltatore l'immediata risoluzione del contratto mediante raccomandata A.R. che avrà valore meramente accertativo e dichiarativo, verificandosi la risoluzione al momento stesso dell'accertamento della violazione;

c) i pagamenti dovranno obbligatoriamente riportare il codice CIG 68182630A0 assegnato all'intervento.

ARTICOLO 7: Modalità di pagamento.

Il pagamento sarà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale.

I conti correnti bancari sui quali disporre i pagamenti sono i seguenti:



a) Monte dei Paschi di Siena - Via Nazionale - Melito di Porto Salvo – RC

IBAN: IT21Z 0103081440000000699484

b) UBI Banca Carime - Via Papa Giovanni XXIII, 1 - Melito di Porto Salvo (RC)

IBAN: IT08R0306781440000000001906

Le persone delegate ad operare sui conto correnti sopra indicati sono le seguenti:



- AVV. SERGIO LABOZZETTA, (C. F.: LBZSRG76M23F112R),

Luogo e data di nascita: Melito di Porto Salvo (RC) - 23 agosto 1976

Residente a: Reggio Calabria in Via Possidonea n. 10 .

- DOTT. GIUSEPPE PALUMBO (C.F.: PLMGPP75L10H224D)


Luogo e data di nascita: Reggio Calabria - il ~~15-10-1975~~

Residente a: Reggio Calabria in Via Montevergine n. 14

ARTICOLO 8: Decadenza e revoca dell'affidamento.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- 1) frode nell'esecuzione del servizio;
- 2) inadempimento alle disposizioni del Responsabile della corretta esecuzione del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità;
- 3) inosservanza della ditta riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio e lo svolgimento del contratto;
- 4) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- 5) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze e del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- 6) reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, del regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;
- 7) cessione dell'Azienda, cessione ramo di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta



* ~~15-10-1975~~

add 10 luglio 1975

Segretario Comunale

affidataria;

8) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;

9) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

Ove avvengano deficienze e inadempienze addebitabili all'Appaltatore e queste siano tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, il Comune potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente il regolare funzionamento del servizio, salvo eventuale addebito delle spese all'Appaltatore inadempiente.

ARTICOLO 9: Obblighi dell' "Appaltatore".



Il servizio viene concesso dal Comune, ed accettato dall'Appaltatore, alle condizioni ed alle modalità di cui al contratto repertorio n. 93 del 15 dicembre 2015.

L'Appaltatore dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordato con altre ditte partecipanti alla gara.

L'Appaltatore si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione del servizio, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del servizio.

ARTICOLO 10: Cauzione definitiva.

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'ex articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,





cauzione definitiva dell'importo di €. 76.026,82 (euro settantaseimilaventisei/82), a mezzo polizza fidejussoria n. 59573/96/148780798, rilasciata, in data 11 novembre 2016, dalla compagnia UNIPOL SAI S.p.A. Assicurazioni – Agenzia di Reggio Calabria (codice Subagenzia n. 100).

Ai fini della determinazione dell'importo garantito, l'Appaltatore ha usufruito del beneficio della riduzione del 50% previsto dall'art. 40 – comma 7 – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in possesso della certificazione ISO 9001:2008 n. 25569/12/S, rilasciata dalla RINA Service Spa in data 24 maggio 2012, data di prima emissione, con scadenza in data 18/05/2018 e della certificazione ISO 14001:2004 n. EMS-3809/S, rilasciata dalla RINA Service Spa in data 31 maggio 2012, data di prima emissione, con scadenza 25 maggio 2018, esibite in copia conforme all'originale, dichiarata dalla parte. La cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione, secondo le modalità riportate nella stessa.

ARTICOLO 11: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.

Ai sensi dell' ex art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'Appaltatore, ha presentato, in copia conforme all'originale, l'atto di quietanza per la polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. n. 1/59573/60/63927219, rilasciato, in data 29 dicembre 2016, con scadenza 15 dicembre 2017, dalla UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A, Agenzia di Reggio Calabria (RC) – codice subagenzia 100; polizza assicurativa dalla quale risulta una copertura contro i rischi da qualsiasi causa determinati nell'esecuzione dei lavori, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo, con i seguenti



massimali:

- polizza di responsabilità civile verso terzi, per un massimale di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per ogni sinistro;
- polizza di responsabilità civile verso i dipendenti per un massimale di €. 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) per ogni sinistro, ma con il limite di €. 1.000.000,00 (euro unmilione/00) per ogni dipendente infortunato.

ARTICOLO 12: Penalità e premialità.

Le penalità sono quelle previste dall'art.33 del capitolato speciale d'appalto, sia con riferimento all'applicazione di sanzioni per ogni singola contestazione, sia al mancato raggiungimento della percentuale finale di raccolta differenziata del 25%, mentre le premialità sono quelle previste nella determinazione dirigenziale n° 1193 del 30/09/2016, a seguito del superamento della quota di raccolta differenziata del 25%.

ARTICOLO 13: Definizione delle controversie.



E' esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, previsto dall'art. 206 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro competente è il Tribunale di Vibo Valentia.

ARTICOLO 14: Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ARTICOLO 15: Subappalto.

E' fatto divieto di subappaltare totalmente o in parte i servizi previsti nel



presente appalto.

ARTICOLO 16: Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore dovrà applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi previsti dal presente contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. del personale dipendente da imprese esercenti servizi di nettezza urbana, smaltimento rifiuti, espurgo pozzi neri e simili e depurazione delle acque (FISE), rispettare le condizioni risultanti dalle eventuali s.m.i., nonché le disposizioni vigenti in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali.

L'Appaltatore, ogni qualvolta il Comune ne fa richiesta, dovrà esibire la necessaria documentazione, rilasciata dagli istituti assicurativi e previdenziali, atta a dimostrare la regolarità dei contributi dovuti.



L'Appaltatore si impegna, altresì, allo scrupoloso rispetto delle norme e condizioni previste dalle Leggi e dagli accordi sindacali collettivi vigenti.

L'Appaltatore, inoltre, è tenuto alla presentazione tempestiva secondo quanto indicato dalla Stazione Appaltante richiedente, di tutte le informazioni di qualunque genere relative al personale impiegato, ai mezzi e attrezzature utilizzate nell'ambito dei servizi del presente contratto.

L'inottemperanza alle disposizioni contenute nel presente articolo comporterà l'applicazione di relativa penale.

Competerà interamente all'Appaltatore ogni responsabilità e onere in materia di infortuni, di assicurazione e previdenza sociale degli operai, nel rispetto e secondo le vigenti norme sul lavoro.

Il personale addetto al servizio dovrà essere sottoposto, a cura



dell'Appaltatore, alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge unitamente alle visite mediche annuali, nel rispetto del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i, recante norme in materia di "miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro".

Competerà pertanto all'Appaltatore attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi in materia di prevenzione ed assicurazione sugli infortuni sul lavoro e delle garanzie previdenziali per la tutela dei lavoratori.

ARTICOLO 17: Domicilio dell'Appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'Appaltatore elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio dell'Appaltatore per eventuali comunicazioni o per impartire disposizioni particolari, è la sede legale così come riportata in epigrafe.

ARTICOLO 18: Spese contrattuali.



Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

ARTICOLO 19: Registrazione.

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.

ARTICOLO 20: Norme di chiusura.

Per quanto non previsto nel presente contratto, le Parti fanno riferimento al contratto rep. n. 93 del 15 dicembre 2015 con i suoi allegati ed alla determinazione del Settore 6 – Ambiente n. 1193 del 30 settembre 2016. Si



intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Si precisa che il contratto principale anzidetto, è stato stipulato in data antecedente alla pubblicazione del D.Lgs n.50/2016, avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale del 20.04.2016.


Per l'esecuzione del servizio prorogato, si terrà conto della nuova normativa, fermo restando le prerogative contrattuali previste dal precedente D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 21: Trattamento dei dati personali.

Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.


Richiesto Io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 17 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

- P. IL COMUNE: **Dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA SOCIETA' ASED: **Avv. Sergio Labozzetta - Dott. Giuseppe**

Palumbo nella qualità di Amministratori Giudiziari



- IL SEGRETARIO GENERALE: **Dott. Michele Fratino**